

PLENUM 15 GENNAIO 2008

.....
Alla Comunità Montana

OGGETTO:Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un ex Consigliere agli atti della Comunità Montana

Con la nota in data 27 settembre 2006, il Commissario Prefettizio della Comunità Montana in oggetto, ha richiesto il parere della Commissione in merito ad una richiesta di accesso agli atti relativi a delibere di incarico a professionisti e relativi mandati di pagamento da parte di un consigliere della Comunità stessa, “sospeso” per effetto del commissariamento.

La Commissione ritiene in merito che al momento in cui è stata formulata la richiesta di parere, il Consigliere dell'Ente non risultava ricoprire l'incarico per effetto del provvedimento di Commissariamento dell'Ente stesso, giusta quanto comunicato con la predetta nota cui si risponde e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti relativi all'interesse all'espletamento del mandato quale consigliere comunitario; fatti specie, questa, che, di regola, trova espressa previsione nei regolamenti per l'esercizio del diritto di accesso delle Comunità Montane.

Peraltro, nel caso di specie, risulta applicabile l'accesso di cui all'art. 22 della legge 241/90 che consente al singolo di conoscere atti e documenti al fine di predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese. In tal caso, però, occorre dimostrare la sussistenza di un interesse, personale e concreto, giuridicamente protetto.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Coni – Federazione Italiana**Fatto**

Il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato istanza di accesso alla Federazione Italiana avente ad oggetto i contratti relativi a tutti i match disputati in Italia. A seguito di una nota con la quale la Federazione ha chiesto all'istante di specificare i motivi posti a fondamento dell'istanza, il sig. ha integrato la precedente richiesta chiarendo che i contratti sono indispensabili per effettuare una ricostruzione della storia pugilistica dell'istante in vista di un'adeguata tutela dei suoi diritti, anche in relazione all'esecuzione dei contratti medesimi.

Avverso il silenzio rigetto della Federazione Italiana il sig., ha presentato ricorso, il 13 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Federazione Italiana l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La Federazione Italiana con nota del 20 dicembre 2007 ha trasmesso al ricorrente e, per conoscenza, alla scrivente Commissione copia di tutti i contratti relativi agli incontri professionistici sostenuti dal ricorrente in Italia. Ha precisato la Federazione di non essere parte dei rapporti contrattuali richiesti e di intervenire nei rapporti medesimi solo in caso di contestazioni motivate ed immediatamente presentate al Commissario di Riunione al termine dell'incontro. Pertanto, la Federazione non possedendo i documenti richiesti si è avvalsa per il loro reperimento della società

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Tenenza di**Fatto**

L'Appuntato scelto al fine di acquisire gli elementi necessari per tutelare i propri interessi giuridici, ha presentato istanza di accesso ai documenti della propria cartella personale detenuti dalla Tenenza di, ivi compresi eventuali documenti considerati riservati.

Riferisce, infatti, l'istante che nella decisione del Comando Provinciale Guardia di Finanza di, n. 12947 del 6 giugno 2007, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento inerente lo specchio valutativo per il periodo dal 21 luglio 2006 al 2 marzo 2007, sono genericamente citati documenti ignoti all'istante.

A seguito del provvedimento di accoglimento dell'istanza l'Appuntato scelto si è recato presso gli uffici dell'amministrazione e, dopo avere esaminato i documenti indicati dall'amministrazione, ha indicato quelli oggetto di estrazione di copia. Sostiene, tuttavia, l'istante di avere potuto esaminare solo i documenti selezionati dall'amministrazione e non quelli presenti nella propria cartella personale; in particolare, lamenta l'istante di non avere potuto accedere ai documenti genericamente richiamati nella decisione su citata del 6 giugno 2007.

Pertanto, al fine di potere accedere a tutti i documenti presenti nella propria cartella l'Appuntato scelto ha confermato la precedente istanza di accesso, dichiarando di volere accedere anche ai documenti qualificati "riservati"; l'amministrazione con nota del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso affermando l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, l'assenza di una correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato, la genericità dell'istanza.

Avverso il provvedimento di rigetto l'Appuntato scelto ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Guardia di Finanza Tenenza di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'amministrazione ha parzialmente negato l'accesso ai documenti richiesti.

Ma a tenore della giurisprudenza "il pubblico dipendente ha diritto di ottenere l'accesso ad ogni documento che direttamente lo riguarda, acquisito nel fascicolo personale, in quanto potenzialmente munito di rilievo amministrativo nel contesto dello svolgimento del rapporto di impiego" anche "al fine di verificarne la corretta tenuta ed eventualmente acquisire elementi che potrebbero rivelarsi utili e/o necessari per attivare iniziative volte alla tutela dei suoi interessi ovvero per avanzare pretese comunque connesse al rapporto intercorso con l'amministrazione" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 marzo 2006, n. 1862).

PLENUM 15 GENNAIO 2008

L'accesso, poi, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. *d*, legge n. 241 del 1990, deve essere consentito anche ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Guardia di Finanza - Tenenza di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza Tenenza di**Fatto**

Il sig. ha presentato il giorno 6 novembre 2007 istanza di accesso avente ad oggetto ogni atto e documento, nota, appunto o comunicazione d'ufficio, pur avente efficacia meramente interna all'amministrazione, redatta dai militari in forza al Comando di, nonché ogni comunicazione avuta con i Comandi sovraordinati riferibili al richiedente a partire dal 1 gennaio 2003 e detenuti dalla Tenenza di

Tale istanza è stata presentata dopo che l'Appuntato scelto è venuto a conoscenza, a seguito dell'estrazione di copia dei documenti che hanno contribuito alla formazione del documento caratteristico, dell'esistenza di rapporti di servizio redatti dal Luogotenente e da altri militari nonché di altro carteggio utilizzato per la compilazione della documentazione caratteristica.

L'amministrazione, con provvedimento del 3 dicembre 2007, ha negato l'accesso ai chiesti documenti asserendo l'indeterminatezza, la genericità, il carattere esplorativo della richiesta, nonché l'inesistenza di un interesse concreto dell'istante a tutela di interessi giuridicamente tutelati.

Avverso il provvedimento di rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare, alla Guardia di Finanza Tenenza di, l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 24 dicembre 2007, dopo avere ripercorso la vicenda che ha preceduto l'odierno ricorso, ha ribadito di avere consentito, il 29 ottobre 2007, l'accesso ad ogni atto e documento formale, nota, appunto e comunicazione d'ufficio, pur avete efficacia meramente interna all'amministrazione, custodito presso la Tenenza, che ha contribuito alla preparazione ed alla formazione del documento caratteristico riconducibile al richiedente. Tuttavia, nulla riferisce in ordine ai documenti richiesti dal ricorrente.

La scrivente Commissione invita, pertanto, la Guardia di Finanza Tenenza di a far conoscere se i documenti richiesti sono detenuti dall'amministrazione e, ove esistenti, la motivazione a sostegno del provvedimento di diniego. I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a.**Fatto**

Il dott., avendo riscontrato sul proprio corrente *on line* la presenza di cinque operazioni di addebito dal medesimo non effettuate né autorizzate, ha chiesto, su indicazione della Polizia postale di, alle Poste Italiane s.p.a. il dettaglio delle operazioni disconosciute.

In particolare, il correntista, con nota del 6 settembre 2007, ha chiesto alle Poste Italiane s.p.a. di potere acquisire tutte le informazioni relative alle operazioni disconosciute su conto BancoPosta on-line ccp n. dal 22 al 27 agosto 2007, al fine di potere consentire lo svolgimento delle investigazioni difensive.

Le Poste Italiane s.p.a. con nota del 15 novembre 2007 hanno negato l'accesso alle informazioni atteso che sulla vicenda sono in corso di svolgimento indagini da parte della Polizia Giudiziaria; proseguono poi le Poste Italiane s.p.a. che la posizione del correntista potrà essere valutata al termine delle indagini ed in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

Avverso il provvedimento di rigetto il dott. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alle Poste Italiane s.p.a. il rilascio delle informazioni richieste e di condannare Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni.

Specifico il ricorrente che le informazioni richieste sono volte a supportare un'azione di responsabilità civile nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 196 del 2003.

Diritto

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto di accedere ad informazioni relative ad operazioni effettuate sul proprio conto corrente.

Le Poste italiane s.p.a. hanno negato l'accesso affermando l'esistenza di indagini della Polizia Giudiziaria.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto, le Poste italiane s.p.a., qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, sono tenute a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Poste Italiane s.p.a. a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Giunta Regionale della, A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.S.S.L.L. – Settore Gestione Ruolo Personale,

Fatto

Il sig., il giorno 28 novembre 2007, ha presentato alla Giunta Regionale della istanza di accesso al contratto di lavoro con il quale è stato conferito al dott. l'incarico di coordinatore dell'Area 20 dell'Assessorato Regionale alla sanità ed alle relazioni conclusive dell'ispezione effettuata il 14 aprile 2004 a seguito di un esposto dell'istante che specificava che i documenti richiesti gli erano necessari per difendersi in giudizio per diffamazione nei confronti del dott.

L'amministrazione, con nota del 5 dicembre 2007, dopo avere ricevuto la motivata opposizione del controinteressato, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando l'assenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e il giudizio pendente, essendo volto quest'ultimo alla dimostrazione del carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dall'istante, nonché la prevalenza del diritto alla riservatezza del controinteressato dott. rispetto al diritto di accesso, così come indicato al paragrafo 2 punto 6, dell'allegato al regolamento regionale per il diritto di accesso n. 2 del 31 luglio 2007.

Avverso il provvedimento di rigetto del 5 dicembre 2007 ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Giunta Regionale della, A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.S.S.L.L. l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che la competenza avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni comunali, provinciali regionali negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), spetta al difensore civico, mentre la Commissione per l'accesso è competente avverso i provvedimenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990).

PLENUM 15 GENNAIO 2008

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei ministri

Fatto

Il Sig., dirigente in quiescenza del, con diverse richieste di accesso ha chiesto sia al che al l'ostensione di documenti. In particolare, con istanza del 26 giugno 2007, l'odierno ricorrente ha chiesto e successivamente (in data 12 ottobre u.s.) effettuato l'accesso a due documenti specificamente indicati, chiedendo inoltre di poter accedere a tutta la documentazione detenuta dalle amministrazioni e concernente la sua persona.

L'amministrazione, con nota interlocutoria del 6 settembre, chiedeva all'odierno ricorrente di meglio specificare l'interesse posto a fondamento dell'istanza relativa a tutta la documentazione posseduta dall'amministrazione. Il sig., pertanto, ha dapprima (in data 10 settembre u.s.) rinnovato la richiesta medesima, e, in un secondo momento (il 17 ed il 19 settembre 2007), specificato l'interesse legittimamente l'istanza. Non avendo ottenuto risposta a tali ultime istanza, in data 15 ottobre ha presentato ricorso a questa Commissione per le decisioni di competenza contro il silenzio *medio tempore* formatosi. Nella seduta della scrivente Commissione tenutasi in data 8 novembre 2007, si osservava che la nota interlocutoria dell'amministrazione del 6 settembre non costituiva propriamente diniego di accesso quanto, piuttosto, richiesta di chiarimenti all'odierno ricorrente. Tale profilo era confermato dalla circostanza che la suddetta nota si chiudeva con l'affermazione secondo cui l'amministrazione, a seguito dei chiarimenti richiesti, avrebbe concesso l'accesso "...limitatamente alla documentazione contenuta nel fascicolo personale". Pertanto, in considerazione del fatto che alla data di proposizione del gravame (15 ottobre 2007) non si era ancora formato il silenzio sull'istanza del sig., la Commissione invitava lo stesso a precisare se, maturati i termini per il silenzio, l'amministrazione avesse o meno provveduto a consentire l'accesso. In data 26 novembre 2007, il sig. comunicava che la propria richiesta di accesso inoltrata al era rimasta completamente disattesa.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente è preordinata alla conoscenza di documenti relativi alla sua persona e verosimilmente contenuti nel suo fascicolo personale. In merito all'accessibilità di tali documenti la giurisprudenza sia della scrivente Commissione che del giudice amministrativo si è espressa costantemente a favore dell'accendente. In tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n. 727, a giudizio del quale "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una cognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica" (in senso conforme, T.A.R. Marche, 11/10/2002, n. 1138; T.A.R. Campania

PLENUM 15 GENNAIO 2008

Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n. 369, per il quale “Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della P.A., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale”).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra
contro

Amministrazione resistente: Direzione provinciale del lavoro di-
Servizio ispettivo

Fatto

La sig.ra, titolare di un'edicola sita in, veniva sottoposta ad accertamento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in data 28 novembre 2006. In seguito, l'odierna ricorrente proponeva accesso informale e successivamente al diniego opposto, accesso formale al fine di accedere a tutti i documenti relativi al procedimento ispettivo avviato nei suoi confronti. In data 14 dicembre l'amministrazione negava l'accesso.

Successivamente l'interessata veniva a conoscenza di alcune dichiarazioni rese da clienti abituali dell'edicola che avrebbero costituito il punto d'avvio dell'indicato procedimento ispettivo e pertanto proponeva nuova richiesta di accesso (datata 26.7.2007) tesa a conoscere la richiesta di intervento ispettivo nonché la dichiarazione resa "da tali sedicenti clienti abituali". L'amministrazione negava nuovamente l'accesso adducendo l'inattualità dell'interesse della ricorrente. Contro tale ultimo diniego la sig.ra ha presentato in data 14.9.2007 ricorso alla scrivente Commissione. Nella seduta del 15 ottobre u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati all'accesso nelle persone di coloro che avrebbero reso la dichiarazioni che hanno dato l'avvio al procedimento ispettivo, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dalla sig.ra ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione assolveva l'incombente in data 19 novembre 2007, dandone comunicazione alla scrivente Commissione il successivo 10 dicembre.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Quanto all'accessibilità di denunce e/o esposti che abbiano dato luogo a procedimenti ispettivi, la giurisprudenza del giudice amministrativo si è espressa sin dal 1998 affermando il principio secondo il quale "...la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923). Tale orientamento è stato confermato, sia pure con qualche pronuncia di segno parzialmente contrario, anche di recente; tra le altre si veda la decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 del Consiglio di Stato (Sezione V), in forza della quale l'accendente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. D'altronde l'impugnato diniego si fonda sull'inattualità dell'interesse dell'accendente. Sul punto, viceversa, la scrivente Commissione rileva come l'attualità dell'interesse ad accedere ai documenti oggetto dell'istanza sussista, in considerazione dell'esperibilità di altre forme di tutela nei confronti dell'amministrazione a salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive della sig.ra

PLENUM 15 GENNAIO 2008

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Comune di- Servizio gestione entrate**Fatto**

Il dott. riferisce di aver presentato in data 20 agosto u.s. richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa al rilascio di copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale in data 11.11.2006 gli era stato notificato l'avviso di accertamento per omesso pagamento dell'ICI per l'anno 2001. Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza e, pertanto, il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio della P.A., motivandolo in funzione della volontà di presentare ricorso avverso l'avviso di accertamento alla competente Commissione tributaria. Il ricorrente dichiara inoltre l'impossibilità di rivolgere il gravame al difensore civico sia comunale che provinciale, attesa la loro mancata istituzione. Nella seduta del 15 ottobre 2007 la scrivente Commissione invitava l'amministrazione comunale ad accettare e comunicare se il difensore civico fosse stato o meno istituito a livello, oltre che comunale, anche provinciale e regionale, interrompendo il termine per la decisione sul ricorso. In data 20 novembre 2007 l'amministrazione assolveva in parte l'incombente, comunicando la mancata istituzione a livello comunale del difensore civico e tacendo sull'eventuale istituzione a livello provinciale o regionale.

Diritto

Pur in assenza di notizie sull'istituzione del difensore civico provinciale e/o regionale, la scrivente Commissione rileva l'avvenuta cessazione della materia del contendere in merito al ricorso proposto dal sig. Il Comune di, invero, ha allegato alla citata nota del 20 novembre 2007 due comunicazioni inviate all'odierno ricorrente (in data 30 agosto 2007) e al suo legale avv. (in data 15 ottobre 2007), con le quali si dava atto dell'avvenuta spedizione del documento richiesto. In particolare la prima spedizione effettuata direttamente all'indirizzo del ricorrente non aveva esito positivo e pertanto il 15 ottobre successivo l'amministrazione provvedeva ad inviare direttamente allo studio legale dell'odierno ricorrente la documentazione richiesta.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

PLENUM 15 GENNAIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamene integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rileva che il riferimento all'art. 24, comma 6, lettera c), è generico. In particolare, la scrivente chiede di sapere se l'amministrazione ha emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione; chiede altresì di conoscere con maggiore dettaglio la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa fa cenno nella memoria difensiva. Il

PLENUM 15 GENNAIO 2008

termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.